unicollege
Istituto
Universitario

Numero protocollo bando UNI2026-0001201

BANDO DI CONCORSO A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI MANTOVA/FIRENZE/TORINO ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Firenze
Via Bolognese, 52 – 50139 Firenze
T. +39 055 0937 508
F. +39 055 0937 50
segreteria.fi@unicollegessml.it
Istituto ad Ordinamento Universitario
D.M. 30/04/2018, G.U. n. 138 16/06/2018

Mantova
Via C. Montanari, 1 – 46100 Mantova
T. +39 0376 368 481
F. +39 0376 1685 631
segreteria.mn@unicollegessml.it
Istituto ad Ordinamento Universitario
D.M. 31/07/2003, G.U. n. 201 30/08/2003

Torino
Via Saluzzo, 60 – 10125 Torino
T. +39 0110 880 078
F. +39 011 0243 245
segreteria.to@unicollegessml.it
Istituto ad Ordinamento Universitario
D.M. 12/11/2007, G.U. n. 273 23/11/2007

Gruppo Adiuva
Via Durini, 7 – 20122 Milano
C.F. e P.IVA 06279150962
REA MI - 1882708

unicollegessml.it

unicollege
Istituto
Universitario

Mantova, 16 ottobre 2026

INDICE

DEFINIZIONI_____ 3
A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE_____ 4
NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO_____4
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO _____ 4
REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO _____ 6
AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO _____ 10
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE_____ 13
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI _ 14
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI _____ 15
INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA _____15
TRASFERIMENTI _____ 16
ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 Art. 10 e D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Art. 71) _____ 17
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016) _____ 17
MODALITÀ DI PAGAMENTO _____18

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D.lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001- attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e nelle more della deliberazione della Giunta regionale lombarda "determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2026- 2027 n. XII/6298 del 15 giugno 2026.
Il concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Regionali si rivolge agli studenti che nell'A.A. 2026/2027 si iscrivono o sono iscritti al Corso di Studi Triennale e Magistrale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Mantova – Unicollege e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità scolastica specificati nel presente bando.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%, condizione prevista per l'iscritto al primo anno fuori corso, oppure lo studente iscritto al primo anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2027.

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio nella graduatoria del concorso.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di diploma o di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, indipendentemente dall'esito di tale carriera (prosecuzione e contemporaneità dell'iscrizione, rinuncia agli studi, mancato rinnovo dell'iscrizione, trasferimento, conseguimento della laurea o diploma, e gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali: precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/ decadenza studi, trasferimenti, ripetizione di anno di corso, sospensioni.)

Per quanto riguarda le definizioni di: sospensione / interruzione / rinuncia agli studi
si fa riferimento al regolamento generale della scuola.

Il livello del corso è definito dal titolo di studio richiesto per accedervi (es.: diploma di scuola secondaria superiore; ecc.).

Pertanto, all'atto della domanda dei benefici lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità se si trova nella condizione di prima immatricolazione assoluta come sopra definita.

2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti per l'anno accademico 2026/2027 ai corsi L12 e LM94 del Dipartimento di Lingue (SSML), in possesso dei requisiti di merito di situazione economica e di regolarità accademica specificati nel presente bando.

Lo studente borsista, alle condizioni e così come meglio specificato nel seguente bando, ha diritto a un aiuto economico in denaro (borsa).
La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi ai sensi del D.L. 68/2012 art. 9 comma 2, nonché DPCM 09/04/2001 art. 8 così come previsto dalla Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.
La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero (mobilità internazionale).

3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

La SSML DI MANTOVA / FIRENZE / TORINO mette a concorso n. **15 Borse di Studio** per studenti iscritti al **corso triennale L12**.
Vengono inoltre messe a disposizione n. **3 Borse di Studio** per studenti iscritti al corso della **Magistrale LM94**.
Le borse di studio saranno assegnate solamente a seguito delle regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia.

4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31/08/1999, n.394 (Regol. attuativo del D.Lgs. 25/07/1998, n.286 T.U. immigraz. e condizione dello straniero).

Per partecipare al concorso gli studenti **devono** essere iscritti per l'anno accademico 2026/2027:

- al primo anno di corso L-12/LM94
- agli anni successivi al primo del corso L-12/LM94
- a un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio.

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi:

1. per gli iscritti ai corsi di laurea e alla SSML per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta (D.P.C.M.: 9-4-2001 art. 3 comma 4, lett. a);
2. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta (D.P.C.M. 9-4-2001 art. 14 comma 3).

Gli studenti, nell'anno accademico 2026/2027, **non devono**:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2026/2027;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO

In ottemperanza all'art. 3 comma 1 della L. 33/2022 e al D.M. 933/2022, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio (DM 933/2022 art. 6).
Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione (DM 933/2022 art. 6).
Inoltre, in attuazione all'art. 6, c. 3 del D.M. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti per l'intera durata dei corsi.
L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento. Pertanto, all'atto della domanda dei benefici lo studente deve dichiarare sotto la sua responsabilità se si trova nella condizione di contemporanea iscrizione.

Sono inoltre **esclusi** dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2026/2027:

1. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
2. sono iscritti al medesimo corso ripetente intermedio;
3. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/2027 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, ed essere in possesso congiuntamente dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

5.0.1. *Regolarità accademica*

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (rinuncia studi, decadenza o trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso o iscrizioni al ripetente) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/decadenza studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.

5.1. Requisiti di merito

5.1.1. *Studenti del 1° anno di corso (triennio di I livello):*

Gli studenti del primo anno del triennio di I livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito:

- essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso;
- aver superato l'esame di maturità con una **votazione non inferiore a 75/100.**

Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 45 crediti entro il 10 agosto 2027. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 45 crediti successivamente al 10 agosto 2027 ed entro il 30 novembre 2027. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 45 crediti entro il 30 novembre 2027 decadono dal beneficio di Borsa di Studio.

5.1.2. *Studenti degli anni successivi al primo (triennio di I livello):*

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del triennio di primo livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito: aver conseguito, per ciascun anno di corso, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il **30 settembre 2026**:

2° anno di corso	**45** crediti formativi
3° anno di corso	**86** crediti formativi
1° anno fuori corso (ove previsto)	**160** crediti formativi

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

5.1.3. *Studenti del 1° anno di corso (biennio di II livello)*

Per partecipare al concorso per le Borse di Studio Regionali, quindi, gli studenti del primo anno dovranno LM94 dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito:
• essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso (attestando regolare posizione economico-finanziaria nei confronti di Unicollege);
• aver conseguito il diploma di laurea triennale con una votazione non inferiore a 90/110. Gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MUR del 04/06/2007).

5.1.4. *Studenti degli anni successivi al primo (biennio di II livello):*

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del biennio di secondo livello dovranno dimostrare di aver conseguito al primo anno 42 crediti formativi.

5.1.5. *Studenti con disabilità*

Per gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

5.2. *Requisiti relativi alle condizioni economiche*

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolate in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 N. 159.

Per l'a.a. 2026/2027 si fa riferimento all'ISEE 2026, cioè a redditi e situazione patrimoniale del 2024.

L'ISEE e l'ISEE UNIVERSITÀ sono elaborazioni di calcolo effettuate dai soggetti preposti (Comune, Inps, Caaf) sulla base dei dati autocertificati dal nucleo familiare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU, disponibile presso i soggetti di cui sopra e sul sito web dell'Inps).

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è pertanto civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.
Gli attestati ISEE UNIVERSITÀ possono essere richiesti gratuitamente presso il Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio.

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) e indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEE UNIVERSITÀ)

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio **devono soddisfare entrambi i requisiti relativi ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2024**, con riferimento al nucleo familiare, qui di seguito riportati:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a **€ 58.452,06**;
- un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **€ 26.887,93.**

5.3. *Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri*

La condizione economica degli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o degli studenti italiani residenti all'estero è definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D. Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e smi (articolo 4, commi 3 e 39) e dal DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (articolo 46, comma 5).
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui all'art. 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001 (specificati con D.M 24/02/2026 n. 176), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese d'origine, o delle Autorità diplomatiche del paese d'origine presenti in Italia, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia

notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.
Gli studenti con protezione internazionale/sussidiaria/ temporanea (emergenza Ucraina) e gli studenti provenienti da paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (emergenza Iran) che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche.
In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore all'importo minimo definito a livello nazionale corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.
Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al D.P.C.M. N. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

5.4. ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

6. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi, si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità.

6 AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base alla fascia corrispondente all'ISEE UNIVERSITÀ del nucleo familiare e alla residenza dello studente.

6.1. Fasce di reddito

Fascia	Valore ISEE UNIVERSITÀ	
1° fascia	da € 0,00	a € 13.443,97
2° fascia	da € 13.443,98	a € 17.925,29
3° fascia	da € 17.925,30	a € 26.887,93

6.2. Luogo di residenza

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

a) studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano all'abitazione alla sede del corso;

b) studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;

c) studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia http://www.muoversi.regione.lombardia.it e i siti delle Aziende di trasporto locale.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato (il contratto di locazione o l'accordo sul canone che sia nullo per omessa registrazione non potrà essere preso in considerazione), intestato allo studente o a un familiare del

nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.
Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

6.3. Ammontare delle borse

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

Studenti in sede	1ª fascia reddituale	**€ 3.430,00**
	2ª fascia reddituale	**€ 2.991,00**
	3ª fascia reddituale	**€ 2.143,00**
Studenti pendolari	1ª fascia reddituale	**€ 4.820,00**
	2ª fascia reddituale	**€ 4.191,00**
	3ª fascia reddituale	**€ 3.299,00**
Studenti fuori sede	1ª fascia reddituale	**€ 8.248,00**
	2ª fascia reddituale	**€ 7.172,00**
	3ª fascia reddituale	**€ 5.857,00**

6.4. Maggiorazioni della Borsa di Studio

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 1320/2021, gli studenti che, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, conseguono il Titolo di Studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico beneficiano di un'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo.
In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei Corsi.
Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento (si

veda anche art. 4).
Non essendo previsti presso Unicollege corsi di studio in materie STEM (scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica) non si applica la maggiorazione di cui all'art. 3, comma 5 del citato D.M. 1320/2021

6.5. Studenti idonei non beneficiari

Sono quegli studenti che, idonei in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, non ottengono la borsa di studio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziate.

INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

6.6. Studenti con disabilità

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di persone con disabilità tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 1320/2021,
in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

6.7. Mobilità internazionale

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'a.a. 2026/2027, e gli idonei non assegnatari, possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo massimo è (nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs 68/2012) di **€ 600,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali.
Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a **€ 100,00** (per i paesi europei) e fino a **€ 500,00** (per i paesi extraeuropei), solo dietro presentazione dei relativi giustificativi di viaggio.
Il pagamento di tale integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

6.8. *Studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio*

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM n. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa di Studio per l'intera durata dei Corsi.
Il richiamato incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa di Studio con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.
Tale maggiorazione viene pagata alla fine del ciclo di studi.

7. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le borse vengono assegnate secondo apposite graduatorie: una per studenti iscritti per la prima volta al primo anno e una per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Le borse assegnate nell'a.a. 2025/2026 non si rinnovano automaticamente per l'a.a. 2026/2027, ma sono oggetto del concorso aperto con il presente bando e concorrono con le altre domande regolarmente presentate.

7.1. *Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso*

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite di **26.887,93** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE studente}}{26.887{,}93} \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

7.2. *Studenti iscritti ad anni successivi al primo*

Sono compresi gli studenti iscritti al secondo e terzo anno del triennio e gli studenti fuori corso.

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti **entro il 30 settembre 2026** e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata

degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

8. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 19 novembre 2026 - ore 18.00.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**.** Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposita domanda disponibile nella sezione "borse di studio" dell'area riservata agli iscritti del sito www.unicollegessml.it e inviandola tramite consegna a mano o a mezzo posta (Raccomandata A/R) a Unicollege - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Mantova, Via Montanari, 1 46100 MANTOVA.

Può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio precedente, ecc.). L'invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite consegna a mano, a mezzo posta (Raccomandata A/R) alla Segreteria Studenti sita in Via C. Montanari, 1, 46100 MANTOVA, o tramite PEC (legal@pec.adiuva.it).
La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Lo studente che invierà la domanda dichiarerà di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell'art. 76, d. P. R. n. 445/2000), e consapevole della conseguente decadenza dai benefici per i quali le dichiarazioni sono rilasciate (ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000), in sostituzione di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Agostina Nizzoli – agostina.nizzoli@unicollegessml.it

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio e quindi entro il 19 novembre 2026.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente per il Diritto allo studio,

tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Gli studenti stranieri devono inoltre allegare alla domanda la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare di appartenenza, alla situazione economica del nucleo familiare nonché i certificati relativi ai titoli di studio posseduti.

ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/ decadenza studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate **entro il 27 novembre 2026** nella sezione "borse di studio" dell'area riservata agli iscritti del sito www.unicollegessml.it.
Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'ufficio amministrativo **entro e non oltre il 09 dicembre 2026**. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
Completata la procedura di revisione verrà esposta la **graduatoria definitiva.**
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate dalla SSML DI MANTOVA / FIRENZE / TORINO o da altri Enti pubblici o privati;
- le Borse di Studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001;
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
- posti gratuiti o a tariffa ridotta sulla base di condizioni meritocratiche e/o economiche in collegi, residenze o convitti.

La borsa di studio è invece **compatibile** con i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Il diritto alla borsa di studio **decade** totalmente qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di Unicollege;
2. non presenti, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.
3. non fornisca, nei tempi indicati dall'ufficio per il Diritto allo studio, i dati necessari all'ente per effettuare i versamenti dei benefici vinti.

4. lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altra università o AFAM O SSML durante l'a.a. 2026/2027.

5. lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2026/2027, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Lo studente iscritto al primo anno perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto nel periodo compreso tra il 10 agosto 2027 ed il 30 novembre 2027.

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere a Unicollege le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni.

11. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università/Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al Dipartimento, verrà dallo stesso trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).
Lo studente che si sia trasferito da altra Università/ Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM al Dipartimento dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché pervenuta al Dipartimento entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento al Dipartimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 Art. 10 e D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Art. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Unicollege si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 Art. 10, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, DPCM 159/2013 Art. 11 comma 5; D.Lgs.
109/1998 ISEE Art. 4 comma 7; anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
Con la presentazione della domanda dei benefici lo studente si impegna a fornire la documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Scuola per la verifica sostanziale della veridicità delle autocertificazioni, pena la inammissibilità o decadenza. Unicollege, o altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/1998, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate,

Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso.

In caso di dichiarazioni non veritiere, ricorrendone i presupposti in base alle leggi, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- D.P.R. 445/2000 artt. n. 75 e n. 76: Decadenza dai benefici richiesti e conseguenti restituzioni e pagamenti.
- D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 Art. 10 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti e conseguenti restituzioni e pagamenti + eventuale sanzione amministrativa d'importo triplo rispetto alla somma indebitamente percepita + perdita del diritto ad altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
- D.L. 31/05/2010, n. 78 Art. 38 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti + eventuale sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito.

13. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016)

I dati personali raccolti con la dichiarazione sostitutiva saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione al presente bando e nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 679/2016 UE e D.Lgs. 196/2003.

I dati personali:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- sono raccolti da Unicollege ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento a Unicollege per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno
effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 30 novembre.

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Agli studenti verrà pertanto chiesto di indicare le coordinate (IBAN) di un conto corrente o carta prepagata dotata di IBAN a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti. Lo studente che, al momento della presentazione della domanda non possiede un conto corrente, potrà comunicarlo successivamente alla Segreteria Didattica. Eventuali costi bancari sostenuti dalla SSML DI MANTOVA / FIRENZE/TORINO e legati ad errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.

Il pagamento verrà erogato ai vincitori del concorso entro **il 30 giugno 2027** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi e salvo diverse disposizioni della Segreteria Didattica).

Risorse finanziarie

Nelle more della completa definizione dei LEP nazionali, le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'anno accademico 2026/2027 sono quelle previste dall'articolo 18 del DLgs 68/2012 (Fondo Integrativo Statale – FIS, gettito derivante dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e risorse proprie della Regione) che saranno ripartite ed assegnate a Regione Lombardia con apposito provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca.